TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL SALAME DI VARZI, DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 1

Denominazione del prodotto

1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunita' montana n. 1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
Estremi	Legge 30 maggio 1989, n. 224
Capo	I — Della denominazione di origine, della corrispondente zona di produzione e delle caratteristiche merceologiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-del-salame-di-varzi/art-1-denominazione-del-prodotto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it